

CREDITO DI IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

La montagna ha partorito il topolino

AmMESSO a rimborso meno del 10% delle spese

Provvedimento Agenzia delle Entrate n.302831 dell'11 settembre 2020

di Vincenzo Pollastrini

Il credito di imposta, benché istituito già a marzo, è rimasto a lungo sospeso, per ricevere attuazione, dopo svariate modifiche, soltanto dopo i decreti attuativi di luglio.

Si rinvia, per ogni esame di merito ed i link ai documenti ufficiali, al nostro articolo dello scorso 11 luglio, *Credito di imposta del 60% per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione.*

A differenza di altri bonus, caratterizzati dal criticabile meccanismo del *click day* (con risorse destinate in ordine cronologico rispetto alle richieste), nel caso in esame la **ripartizione dei fondi** avviene senza esclusioni, ma **in proporzione alle richieste**.

Succede così che, a fronte di risorse stanziare per € 200.000.000, le domande hanno raggiunto la soglia di € 1.278.578.142.

Pertanto ciascun richiedente non riceverà il 100% del credito teoricamente spettante, ma una percentuale pari a $200.000.000 / 1.278.578.142$, dunque il 15,6423%.

Tenendo conto che il credito di imposta è commisurato al 60% della spesa (es. per dispositivi di protezione), **ciascuna spesa verrebbe “rimborsata”** (mediante credito fiscale) **di una percentuale inferiore al 10%, più precisamente 9,38538%** (60% del 15,6423%).

Naturalmente le spese restano **fiscalmente deducibili dal reddito**, secondo le consuete regole (che tuttavia **escludono molti contribuenti**, come i forfetari, ovvero chi determina reddito/imposte con criteri catastali o simili).

Ciascun contribuente può verificare la quota spettante nel proprio cassetto fiscale.

MOLTI CONTRIBUENTI HANNO GIA' SOSTENUTO LE SPESE

In tal caso non vi è molto da fare, **salvo futuri incrementi negli stanziamenti**: una volta **verificata la documentazione**, eventualmente **integrata ove carente** (es.

mediante le certificazioni di conformità), e l'**effettiva spettanza del credito**, non resta che seguire tutte le **procedure** necessarie per la fruizione (tempi e modalità).

NON SEMPRE PERO' LE SPESE SONO STATE GIA' SOSTENUTE

Dal momento che il termine ultimo per la domanda è stato fissato per il 7 settembre 2020, e le spese ammesse riguardano **tutto il 2020**, sono frequenti i casi in cui i contribuenti interessati hanno **legittimamente inserito nella domanda anche le spese ancora da effettuare (entro la fine del 2020)**.

Chi ha deciso di "*spendere*" in dispositivi di protezione e sanificazione, contando sul credito di imposta del 60%, ma ha ancora atteso, **può sempre evitare, in tutto o in parte, di spendere quanto programmato**, acquisendo così il diritto al bonus (nella percentuale indicata) soltanto con riferimento all'importo effettivamente speso.

Si consiglia tuttavia di **valutare con molta attenzione una simile scelta**. Non si dimentichi infatti la possibilità, per chi calcola le imposte in modo analitico, di **dedurre fiscalmente la spesa** secondo le consuete regole di imputazione temporale (ribadiamo, con le note eccezioni).

Non si può neanche **escludere che il fondo venga rifinanziato** o che, per effetto di molte prevedibili **rinunce**, l'Amministrazione finanziaria decida di **aumentare la percentuale di ripartizione** (in proporzione, appunto, al risparmio di spesa generato dalle rinunce stesse).

Mancano tuttavia certezze su quanto accadrà.

Anzio, 14 settembre 2020